



**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE IN RETE NATURA 2000
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020
CIG: 77683136AE - CUP: H79E19000000009**

Schema di Contratto

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE IN RETE NATURA
2000 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020
CIG: 77683136AE - CUP: H79E19000000009
TRA**

REGIONE DEL VENETO, GIUNTA REGIONALE (in seguito per brevità indicata anche come "Committente"), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Direzione _____, competente per materia, nominato con Deliberazione n. ____ del _____ del predetto Ente, autorizzato ai sensi della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 73 in data 29 gennaio 2019, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

E

DENOMINAZIONE, (in seguito per brevità indicata anche come "Aggiudicatario") con sede legale in _____, Via _____, n. __, codice fiscale _____, Partita IVA n. _____, numero R.E.A. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, capitale sociale Euro _____ interamente versato, rappresentata da _____ nat_ a _____ (____) il ____ ____ _____, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Legale rappresentante dello stesso, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Aggiudicatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio _____ di _____ in data _____ suo rep. n. __, ivi registrata in data _____ al n. __Serie__, che si allega in copia conforme al suo originale al presente atto sotto la lettera " _ "

[In caso di raggruppamento temporaneo di impresa: *DENOMINAZIONE* interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e dell'art. 48, commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (successivamente "Codice"), fra la medesima in qualità di capogruppo e le società:

- *DENOMINAZIONE 2*, con sede in _____, Via _____, n. __, codice fiscale _____, Partita IVA _____, numero R.E.A. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____;
- ...
- *DENOMINAZIONE n, ...*].



PREMESSO

- Con decreto della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. __ in data __/__/2019, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 73 in data 29/01/2019, è stata indetta la gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (successivamente "Codice"), per l'affidamento del servizio di valutazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto 2014-2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- con il succitato decreto sono stati, altresì, approvati gli atti per lo svolgimento della gara ed in particolare il Capitolato tecnico e lo schema del presente contratto;
- con decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. __ in data __/__/2019, si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare il servizio all'Aggiudicatario;
- con decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. __ in data __/__/2019, a seguito all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui al decreto n. __ in data __/__/2019, è divenuta efficace;
- l'Aggiudicatario ha costituito la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida il servizio di *Monitoraggio ambientale in rete natura 2000 del programma di sviluppo rurale del veneto 2014-2020* a _____, con sede in _____, [In caso di raggruppamento temporaneo di impresa aggiungere: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, fra la succitata impresa e le Società _____, con sede in _____,] come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna.

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura del servizio di cui all'art. 1 del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e dal Programma di Monitoraggio Ambientale (PMA) ad esso allegato (Allegati D e D1 della documentazione di gara), nonché dall'Offerta Tecnica così come presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.



Art. 3 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

L'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione del medesimo.

L'Aggiudicatario si obbliga alla riservatezza secondo quanto previsto al punto 8 del Capitolato Tecnico.

L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

L'Aggiudicatario si obbliga, infine, a comunicare con tempestività al Committente ogni problematica eventualmente insorta nel corso dell'esecuzione del Contratto, che possa compromettere la funzionalità del servizio, compresa ogni variazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, nel domicilio fiscale, recapito ed ufficio e dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Nel caso di sostituzione di una o più risorse umane impiegate, devono essere comunicati al Committente i nominativi ed allegati i curricula delle persone che sono proposte in sostituzione di quelle indicate all'atto dell'offerta. La sostituzione è subordinata alla autorizzazione da parte del Committente, secondo quanto previsto al punto 3.2 del Capitolato Tecnico.

Art. 4 - Durata del Contratto

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto e si concluderà entro il 31/12/2020 secondo quanto previsto al punto 3.5 del Capitolato tecnico.

Art. 5 - Corrispettivo contrattuale e tempi di pagamento

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro _____, __ (_____/__), oltre l'IVA nei termini di legge.

Il corrispettivo complessivo della fornitura del servizio, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettato dall'Aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

Non è pertanto prevista alcuna revisione e adeguamento dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Il committente ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla a pretendere (art. 106, comma 12, del Codice). Il riepilogo delle attività da realizzare e dei pagamenti previsti per anno è riportato nella tabella sottostante "Prodotti e pagamenti".

I pagamenti all'Aggiudicatario verranno effettuati, successivamente alla consegna e/o realizzazione delle attività previste, mediante:

- 2 stati di avanzamento (SA) annuali posticipati, a fronte della consegna, della seguente documentazione:
 - ✓ prodotti previsti nella tabella seguente;
 - ✓ riepilogo dei prodotti/documenti inviati;
 - ✓ schema di fattura;



- il Saldo finale a fronte della consegna della Relazione di Monitoraggio definitiva, integrante eventuali adeguamenti qualitativi richiesti dal Committente come stabilito ai paragrafi 3.4 e 5 del Capitolato Tecnico, della Relazione di sintesi non tecnica e delle basi dati utilizzate.

I pagamenti sono quantificati dalle percentuali applicate all'importo complessivo aggiudicato secondo la seguente tabella:

Stato di avanzamento	Prodotti del monitoraggio	Termine	Percentuale dell'importo complessivo aggiudicato
SA1	Piano di rilevamento	45 giorni dalla sottoscrizione del contratto	20 %
SA2	Relazione di avanzamento	31/12/2019	20 %
SALDO	Relazione di Monitoraggio, Relazione di sintesi non tecnica, Basi dei dati.	31/12/2020	60 %

I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Aggiudicatario.

Art. 6 - Fatturazione e pagamento

La liquidazione dei corrispettivi di cui all'art. 5 sarà effettuato dal Committente in favore dell'Aggiudicatario al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo dei controlli e delle verifiche di cui al punto 7 del capitolato.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231 del 2002 entro 60 giorni, per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle procedure di controllo della Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale e di pagamento da parte di AVEPA, Organismo Pagatore regionale.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) il Committente non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto

- essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: CTYMCN;
- essere intestate a: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Via Torino, 110 - 30172 Mestre (Venezia), Codice Fiscale 80007580279;
- essere complete nel riportare:
 - ✓ CUP: H79E19000000009
 - ✓ CIG: 77683136AE
 - ✓ oggetto del contratto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE IN RETE NATURA 2000 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015 recante Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni) in quanto all'aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario.



Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 30, comma 5-bis del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,5 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento della fattura avverrà sul conto bancario dedicato comunicato ai sensi dell'Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni né in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto.

Nel caso siano state contestate inadempienze all'Aggiudicatario, il Committente può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali anche di seguito menzionate, i pagamenti fino a che il soggetto non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

[Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione al Committente delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, l'impresa _____ (mandataria) è tenuta a comunicare al Committente secondo la modalità indicata all'articolo 15 "Modalità di comunicazione" le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento in assenza della suddetta specifica comunicazione dell'impresa mandataria che, in quanto rappresentante esclusiva, accerta e coordina la ripartizione delle prestazioni eseguite e fatturate, il Committente rifiuterà la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

Il pagamento è effettuato all'impresa mandataria secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 15, del Codice.]

Art. 7 - Attività di controllo e verifica di conformità

Per le attività di controllo del direttore dell'esecuzione e la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito al punto 7 del Capitolato.

Art. 8 - Penali e risoluzione del contratto

Penali per mancato rispetto dei termini di consegna.

L'Aggiudicatario è soggetto a penalità per il ritardo nella presentazione dei prodotti del monitoraggio, rispetto ai tempi indicati al punto 3.4 del Capitolato tecnico. Per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari a:

- 0,2 per mille (0,02 %) dell'importo netto del contratto relativamente alla consegna della del Piano di rilevamento;



- 0,5 per mille (0,05 %) dell'importo netto del contratto relativamente alla consegna della Relazione di avanzamento, alla consegna della proposta di Relazione e alla consegna della Relazione di monitoraggio finale.

Se il ritardo persiste oltre il quindicesimo giorno il Committente, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;

In casi di oggettive e motivate difficoltà e anteriamente alla scadenza dei termini di consegna, l'Aggiudicatario può chiedere al Committente uno spostamento dei termini di consegna. Qualora il Committente accordi lo spostamento dei termini, le eventuali penali si applicano rispetto ai nuovi termini individuati.

Penali per qualità insufficiente dei prodotti.

Se, a seguito della verifica basata sulla "Check list per la valutazione dei Prodotti" del Capitolato tecnico, la Relazione di monitoraggio finale non raggiunge il punteggio minimo fissato dal Capitolato, viene applicata una penale dell'1 per mille (0,1%) dell'importo netto del contratto per ogni punto in difetto rispetto alla soglia minima.

Si configura un grave inadempimento, rispetto al quale il Committente procede ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora occorra uno o più dei seguenti casi:

- Valutazione insufficiente sia per il Piano di rilevamento sia per la Relazione di Avanzamento;
- Relazione di monitoraggio finale che consegua un punteggio inferiore a 50;
- per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del Coordinatore responsabile e operativo a uno degli incontri divulgativi/operativi oppure a uno degli incontri con l'Autorità di Gestione, o con eventuali altri soggetti/organismi su invito dall'Autorità di Gestione, si applica una penale di Euro 500,00 per ogni mancata partecipazione. La mancata partecipazione del coordinatore operativo ai sopra citati incontri per tre volte in un anno si caratterizza come grave inadempimento e l'Amministrazione procede ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Committente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Aggiudicatario, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Aggiudicatario di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, il Committente provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 10, che dovrà essere integrata dall'Aggiudicatario senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui il Committente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.



Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Committente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Committente procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 10, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 9 - Recesso

Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle ulteriori somme previste dal medesimo articolo di cui sopra.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Il Committente dovrà dare comunicazione all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno 20 giorni.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto.

Art. 10 - Garanzia

A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente contratto, l'Aggiudicatario presenta una cauzione definitiva in favore della Regione del Veneto per l'importo di Euro _____, mediante fideiussione assicurativa/bancaria n. _____ emessa in data _____ da _____.

(In caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto _____ *(inserire dati delle certificazioni possedute dall'Aggiudicatario)*.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità definitiva di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.



Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente fornitura, e si impegna in particolare a:

- comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché le eventuali modifiche;
- inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti di cui, su richiesta, fornirà copia al Committente;
 - apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG): 77683136AE e il Codice Unico di Progetto (CUP): H79E19000000009 (art. 3, comma 5, legge n. 136/2010).

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) su un conto corrente indicato dall'Aggiudicatario, unitamente alle generalità delle persone delegate ad operarvi, con nota n. _____ del _____ pervenuta a mezzo PEC all'indirizzo adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it della Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste e il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Committente eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato e ai soggetti delegati a operarvi.

Qualora l'aggiudicatario non assolva a tali obblighi, il Committente risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e dell'art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione all'aggiudicatario con posta certificata.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti acconsentono, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016, al trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente Contratto, esclusivamente per le finalità relative al medesimo.

La Regione del Veneto-Giunta Regionale, in qualità di Titolare del trattamento, designa l'Aggiudicatario, in persona del legale rappresentante pro tempore, Responsabile "esterno" del trattamento in quanto preposto al trattamento dei dati personali in relazione alle attività che vengono eseguite per lo svolgimento dell'incarico attribuito, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito per brevità indicato anche come GDPR) e della DGR del Veneto n. 596 del 8 maggio 2018, Allegato A.

La nomina riguarda il trattamento di dati effettuato sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici.

I dati dovranno essere trattati per dare esecuzione al presente contratto, e per adempiere agli obblighi derivanti dallo stesso. I dati non potranno essere trattati per finalità diverse o ulteriori.

In nessun caso il Responsabile esterno del trattamento acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto.

I tipi di dati che il Responsabile esterno del trattamento può trattare per conto dell'Amministrazione regionale, sono dati personali generici.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà impegnarsi a garantire la correttezza del trattamento e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà in particolare:

1. trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;



2. raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
3. garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
4. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
5. non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal presente contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso.
6. adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
7. individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal presente contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
8. rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione regionale per garantire la sicurezza dei dati personali;
9. custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
10. tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;
11. non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (*sub-responsabile*) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione regionale, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
12. informare l'Amministrazione regionale, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "*data breach*"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
13. assistere l'Amministrazione regionale nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("*Privacy Impact Assessment*" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
14. informare l'Amministrazione regionale di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
15. coadiuvare l'Amministrazione regionale nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
16. fornire annualmente ed alla conclusione del contratto un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute e agli adempimenti eseguiti;
17. adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile esterno del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.



All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dell'Amministrazione regionale a quest'ultima, in formato cartaceo o digitalizzato "*machine readable*", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

Il Responsabile del trattamento esterno mette a disposizione dell'Amministrazione regionale tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione regionale di cui al presente atto di nomina e consente all'Amministrazione regionale medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit).

Le attività di audit dell'Amministrazione regionale saranno effettuate dal soggetto delegato e/o autorizzato dall'Amministrazione regionale medesima, con lo scopo di controllare l'adempimento - da parte del Responsabile esterno del trattamento - degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente articolo. Resta inteso che qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile esterno del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui alla presente nomina o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

L'Amministrazione regionale adempiendo alla previsione di cui all'articolo 37 del GDPR, con DGR n. 167 del 20 febbraio 2018, ha istituito la struttura denominata *Data Protection Officer* e con DGR n. 473 del 10 aprile 2018 ha designato il citato *Data Protection Officer*, con sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 - 30121 Venezia.

Art. 13 - Normativa antimafia e Clausole di integrità

Il presente contratto è sottoposto alla disciplina prevista dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutte le seguenti clausole di integrità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti:

- a) la stazione appaltante si impegna a comunicare alla Prefettura competente i dati necessari ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per ciascuna impresa esecutrice (codice fiscale - matricola INPS - codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL - documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C. - in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto);
- b) nel caso in cui le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito interdittivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Committente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.



- c) si procede automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia riguardante eventuali subcontraenti, di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi delle presenti clausole di integrità;
- d) la Stazione Appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub affidataria, circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- e) le ditte concorrenti dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), o ad altro Ente, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione;
- f) l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano per il servizio, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- g) l'impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi a tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle presenti clausole di integrità;
- h) l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera: il mancato assolvimento di tale obbligo comporterà la **risoluzione del contratto** ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. Tale obbligo sarà indicato nel/i contratto/i d'appalto/subcontraenza e non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma d'interferenza;
- i) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla **risoluzione espressa del contratto stesso**, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- j) la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della **clausola risolutiva espressa**, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- k) è vietato sub affidamento a favore di aziende partecipanti alla gara.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.



È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Committente, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 15 – Modalità di comunicazione

Secondo quanto indicato dal Committente, ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). L'Aggiudicatario si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, fatto salvo quanto previsto al punto 3.4 del Capitolato tecnico.

La PEC del Committente è "adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it".

La PEC dell'Aggiudicatario è: "_____".

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 16 - Foro competente

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non definibili in via breve dalle parti contraenti, il foro competente è quello di Venezia.

Art. 17 - Registrazione, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato, secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e all'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, compresi tutti gli oneri tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. di cui al D.P.R. n.633/1972 che rimane a carico del Committente.

Art. 18 - Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile, il Sig. _____ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, 6 - Fatturazione e pagamento, 8 – Penali e risoluzione del contratto, 9 - Recesso e 16 - Foro competente.

Ai sensi della vigente normativa il presente contratto è sottoscritto in modalità digitale. Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di acquisizione delle firme digitali avvenuta in presenza delle parti in data _____.